

La legge 104/1992; Famiglia e Solidarietà Sociale

Alcune delle sue applicazioni

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e chiarimento sui diritti delle persone diversamente abili."

Art.1. Finalità.

- a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;***
- b. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;***
- c. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;***
- d. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.***

E' certamente una legge importante per le persone con disabilità. Una norma che a distanza di oltre vent'anni continua ad affermare i principi fondamentali per la realizzazione dei diritti dei cittadini con disabilità prevedendo una complessa serie di interventi per la loro realizzazione concreta.

Gli anni settanta e ottanta hanno visto l'Italia al centro di una vasta produzione di leggi di settore a favore delle persone con disabilità. La Legge 104/92 nasce proprio dall'esigenza di riorganizzare questo insieme di norme disorganiche e spesso disattese per rendere incisivo l'intervento legislativo a garanzia dei diritti delle persone con handicap.

I principi enunciati dalla legge, allo scopo di salvaguardare l'assistenza, i diritti, l'integrazione sociale delle persone con handicap, evidenziano il rispetto della dignità della persona e il superamento dell'emarginazione e per la prima volta nella storia legislativa, la persona con handicap viene considerata nella globalità di quello che è il percorso della vita: dalla nascita, al diritto alla cura e alla riabilitazione, alla sua integrazione nella scuola, nel lavoro e nel sociale.

Una legge che ha avuto ed ha il merito di inserire una serie di benefici a favore dei cittadini disabili al centro di una più ampia visione di società. Norme che sono riuscite sicuramente a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità in Italia ma che per essere totalmente applicate avrebbero dovuto incontrare maggiore sinergia da parte di tutti i soggetti chiamati in causa ai vari livelli istituzionali.

Con questa pubblicazione si intende offrire alle persone con disabilità e ai loro familiari una serie di indicazioni su alcuni aspetti concreti e pratici che riguardano la vita quotidiana senza alcuna

pretesa di proporre una analisi completa ed esaustiva di tutti i passaggi della legge. Per questo motivo oltre alla spiegazione sugli articoli della legge e sulle modalità per ottenere i benefici previsti sono stati inseriti alcuni riferimenti e informazioni riguardanti provvedimenti nazionali e regionali successivi che hanno, in diversa misura, recepito lo spirito della norma.

In base alle richieste di informazioni dai (disabili e invalidi), che giungono con maggiore frequenza ai nostri Sportelli volontari sono stati approfonditi gli articolo della Legge 104/92 i quali parlano di :

- [Accertamento \(art. 4\)](#)
- [Cura e riabilitazione \(art. 7\)](#)
- [Servizio di aiuto personale \(art. 9\)](#)
- [Cure all'estero \(art. 11\)](#)
- [Diritto all'educazione a all'istruzione \(art. 12,13,14\)](#)
- [Formazione professionale \(art. 17\)](#)
- [Integrazione lavorativa \(art. 18\)](#)
- [Attività sportive, turistiche e ricreative \(art. 23\)](#)
- [Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche \(art. 24\)](#)
- [Mobilità e trasporti - Trasporti pubblici \(art. 26\)](#)
- [Trasporti individuali \(art. 27\)](#)
- [Contrassegno per la circolazione e la sosta \(art. 28\)](#)
- [Permessi lavorativi \(art. 33\)](#)

I punti salienti della Legge 104 nelle varie aree di intervento

Accertamento (art. 4)

La certificazione della situazione di handicap prevista dalla Legge 104 non dà origine a provvidenze economiche né sostituisce le visite di accertamento previste per ottenerle. Il Certificato di handicap dà diritto ad una serie di tutele e di accesso a servizi.

L'accertamento dell'handicap si richiede alla ASL di residenza - Ufficio Invalidi Civili.

La commissione è la stessa che accerta l'invalidità civile, integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Tempistica prevista per la convocazione a visita presso la Commissione ASL: entro tre mesi dalla presentazione della domanda; rilascio della certificazione da parte dell'INPS: entro 180 giorni dalla domanda. La Legge 104/92 art. 3 definisce lo stato di handicap con due livelli (art. 3):

Descrizione sulla segnalazione di handicap comma 1 art. 3

E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Descrizione sulla segnalazione di handicap in situazione di gravità comma 3 art. 3

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Possono richiedere l'accertamento dell'handicap (Legge 104/92), oltre agli invalidi civili anche gli invalidi di guerra, di lavoro ecc.

L'AVID Varese Onlus è a disposizione per eventualmente consigliare il tipo di assistenza valutata l'età e la gravità della patologia sopportata. Inoltre in collaborazione, dispone di assistenza medico legale presso le commissioni ASL, INPS e INAIL

Cura e riabilitazione (art. 7)

Per le varie Protesi e Ausili rivolgersi all'ASL di appartenenza (ufficio protesi).

Alla persona portatrice di handicap devono essere garantiti interventi per la cura e la riabilitazione a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi, diurni o residenziali. Devono essere inoltre garantite la fornitura e la riparazione di ausili, protesi e sussidi tecnici atti al superamento dell'handicap.

Servizio di aiuto personale (art. 9)

"1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti." A queste prime indicazioni della 104 si ispira una serie di leggi successive che possiamo senza dubbio interpretare come attuative dello spirito della legge.

Contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati

(vedi Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 art. 4 commi 4 e 5) alla definizione di "strumenti tecnologicamente avanzati" rispondono tutti i prodotti o servizi (definiti dallo standard internazionale EN ISO 9999 - classificazione degli ausili tecnici per persone disabili), basati su moderne tecnologie, atti a compensare limitazioni funzionali, che riguardano il piano motorio, visivo, uditivo, intellettuale e del linguaggio, facilitare l'autonomia e mettere le persone disabili in grado di esprimere al meglio le proprie potenzialità. Servono a sostenere le famiglie o il singolo soggetto disabile impegnati in progetti individualizzati di integrazione sociale, lavorativa o scolastica oppure di progetti per l'autonomia. Permettono inoltre alle persone disabili particolarmente compromesse a livello motorio e alle famiglie, di poter utilizzare in modo più adeguato l'autovettura di proprietà, mediante modifiche all'allestimento interno del veicolo oppure alla carrozzeria ai fini di migliorarne l'accesso.

Per avere i contributi o sostegni economici

La domanda di contributo deve essere presentata alla ASL di residenza - Dipartimento ASSI, Servizio Disabili. Ogni domanda deve essere corredata da:

- Autocertificazione attestante di non aver effettuato altra richiesta di finanziamento pubblico o di messa a disposizione gratuita di ausilio oggetto della domanda.
- Certificato medico dove si evidenziano i fabbisogni del soggetto richiedente al fine della fatturazione con iva al 4%.
- Dichiarazione di accettazione della quota di compartecipazione al costo.
- Dichiarazione della presenza di ausili e relativo supporto assistenziale già in dotazione alla persona disabile e alla sua famiglia.
- Copia certificazione invalidità.
- Copia del preventivo o della fattura.
- Dichiarazione da parte dell'azienda fornitrice dell'installazione, della personalizzazione, dell'addestramento e del collaudo.
- Programma individualizzato in cui siano evidenziati: anamnesi della persona disabile, finalità e obiettivi da perseguire con la dotazione dello strumento tecnologico richiesto, durata del progetto, verifica dei risultati attesi a livello individuale e familiare.

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati

IVA agevolata al 4% <> Detrazione IRPEF al 19% della spesa sostenuta attraverso la dichiarazione dei redditi.

Per i Buoni e voucher

Ancora come servizio di aiuto alla persona, possiamo citare i "titoli per l'acquisto dei servizi sociali" previsti dalla Legge 328/2000, art. 17, che le Regioni, in attuazione agli indirizzi della legge, disciplinano con delibere proprie per quanto concerne i criteri e le modalità di erogazione. La Regione Lombardia prevede in tal senso interventi economici a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie allo scopo di favorire la domiciliarità, sostenere le famiglie nella cura al domicilio delle persone fragili con lo spirito di innovare e diversificare l'offerta dei servizi, tramite l'erogazione di buoni e voucher .

Per il Voucher socio sanitario: rivolgersi al Dipartimento ASSI della propria ASL - Servizio ADI. E' una provvidenza economica utilizzabile solo per acquistare prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, erogata da operatori sociosanitari qualificati. Le organizzazioni che possono fornire queste prestazioni devono essere riconosciute idonee, competenza sancita da un "patto di accreditamento" con la ASL. Possono beneficiarne tutte le persone (senza limiti di età e/o di reddito) definite fragili, cioè le persone temporaneamente o permanentemente impossibilitate a svolgere in modo autonomo le normali attività di vita quotidiana e/o fisicamente impossibilitate a recarsi presso gli ambulatori per ottenere le prestazioni sanitarie di cui necessitano.

Si ottiene su proposta del proprio medico di famiglia o del medico ospedaliero e autorizzazione della ASL.

Per il Buono sociale a chi rivolgersi: ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. E' un contributo economico destinato a sostenere la famiglia che accudisce a domicilio, autonomamente, una persona fragile, con un prestatore di assistenza non professionale: un familiare ad esempio. L'ammontare è deciso ed erogato dai singoli Comuni. Possono essere differenti anche i requisiti previsti (reddito/età, ecc.).

Cure all'estero (art. 11)

Come ottenere l'autorizzazione occorre: presentare domanda alla propria ASL.

La domanda viene inoltrata ai CRR (Centri Regionali di Riferimento) che devono rilasciare l'autorizzazione (questa può essere negata qualora il CRR individui una struttura in Italia in grado di effettuare la medesima prestazione). Oneri rimborsabili: costo delle cure, degli interventi e delle spese di soggiorno (in caso di comprovata gravità della persona o di minore è previsto, a discrezione, un rimborso anche per un parente).

Diritto all'educazione a all'istruzione (art. 12,13,14)

Enti competenti: Direzioni scolastiche regionali, Comuni, Province. A chi rivolgersi : Dirigente Scolastico. Viene sancito il pieno diritto all'educazione e all'istruzione nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole superiori) e nelle istituzioni universitarie. Ricordiamo in breve quali figure garantiscono l'integrazione nell'ambito scolastico:

Insegnante di sostegno

E' una figura che grazie alla sua formazione specifica affianca l'alunno garantendogli tramite interventi individualizzati un'educazione e un'istruzione adeguata e che ha un ruolo fondamentale nel processo di integrazione. Viene assegnato dalla Direzione scolastica regionale su richiesta del

Dirigente Scolastico in base all'attestazione di situazione di handicap redatta da uno specialista e alla diagnosi funzionale. Affianca senza sostituirli gli insegnanti curricolari a cui non è subordinato.

Assistente ad personam

L'assistente ad personam ha il compito di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia o della comunicazione. La necessità di questo supporto deve essere certificata. In questo caso il Dirigente Scolastico deve richiedere all'Ente Locale (in genere il Comune e in caso di disabilità sensoriali alla Provincia) di designare un operatore che - pur non facendo parte del corpo docente - si inserirà nella attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del bambino.

Assistente di base

Per l'alunno con disabilità che necessita di accompagnamento per spostarsi all'interno della struttura scolastica, per accedere ai bagni o per un'assistenza durante la mensa è prevista un'assistenza di base fornita dai collaboratori scolastici, ex bidelli, che allo scopo hanno frequentato un corso di formazione. Il bisogno deve essere segnalato nella certificazione emessa dalla ASL mentre l'assistenza deve essere garantita dal Dirigente Scolastico.

Continuità scolastica

Indispensabile ai fini della piena integrazione è la garanzia della continuità nei diversi cicli di scuola, che prevede un raccordo tra i vari attori che operano nell'istituzione scolastica in maniera tale da garantire all'alunno in situazione con handicap un passaggio senza difficoltà tra un ordine di scuola a quello successivo.

Formazione professionale (art. 17)

" Le Regioni realizzano l'inserimento della persona con handicap negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati". Ente competente: Regione, Provincia, Spazi Regioni nelle varie Province, Formazione Professionale delle Province. Per garantire ai giovani in situazione di handicap le pari opportunità di integrazione sociale anche ai fini lavorativi, la Regione Lombardia programma corsi di formazione professionale.

Corsi Flad - Formazione al lavoro allievi disabili - hanno per lo più una durata che varia dai 3 ai 4 anni e prevedono un anno di orientamento e i successivi di formazione al lavoro (elenco dei corsi disponibile presso le Province)

Corsi Fild - Formazione Integrazione Lavorativa Allievi Disabili - hanno la durata di 1 anno e sono rivolti alle persone disabili maggiorenni con finalità di inserimento lavorativo (elenco dei corsi disponibile presso le Province)

Corsi FSE - Fondo Sociale Europeo : l'Unione Europea finanzia un programma di sviluppo delle risorse umane ai fini di prevenire la disoccupazione e di garantire pari opportunità nell'inserimento nel mercato del lavoro.

(elenco dei corsi disponibile in Regione). Il servizio offre, tramite colloqui previo appuntamento, un orientamento sul percorso scolastico- formativo dopo la scuola media degli studenti che si avvalgono del sostegno.

Il servizio si caratterizza, inoltre, come ambito di supporto alle famiglie, agli operatori scolastici, educativi, socio-sanitari... per problematiche riguardanti l'orientamento e/o l'attivazione di progetti formativi di più ampio respiro.

Integrazione lavorativa (art. 18, 19)

“Ai fini dell'avviamento al lavoro, serve la valutazione della persona con la percentuale dell'handicap e tiene conto della capacità lavorativa e residuale, il problema relazionale dell'individuo, minorazione psichica

Legge n. 68 del 12 marzo 1999. Le norme per il diritto al lavoro dei disabili" che stabilisce nuove disposizioni per la promozione dell'inserimento e dell' integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Ente competente: Regione, Provincia

Ci si deve rivolgere all' Assessorato al Lavoro della Provincia; Collocamento obbligatorio mirato disabili. La Legge 68/99 ha modificato la disciplina del Collocamento obbligatorio prevedendo un nuovo sistema lavorativo per i cittadini disabili, attraverso il loro inserimento mirato nel mondo del lavoro. Per collocamento mirato si intende l'attuazione di un progetto occupazionale coerente alle potenzialità e alle capacità del soggetto, attraverso una valutazione adeguata delle stesse e con l'attivazione di servizi di supporto e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali (Art 2).

Quali sono i soggetti aventi diritto

- Le persone in età lavorativa (dai 15 anni e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile) affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, iscritto al Centro per l'Impiego del luogo di residenza.
- Le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33 %;
- Le persone non vedenti o sordomute;
- Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio

La graduatoria

Le liste speciali sono elenchi pubblici formati secondo una Graduatoria unica. Questa raggruppa tutte le disabilità e rappresenta l'ordine di precedenza per l'invio, presso le Aziende, per la parte di assunzioni che avviene attraverso chiamata numerica. A livello Nazionale sono stati evidenziati i seguenti criteri:(DPR n.333/2000)

- Anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio
- Condizione economica
- Carico familiare
- Difficoltà di locomozione nel territorio

Eventuale trasferimento di iscrizione

E' possibile trasferire l'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, senza aver modificato la propria residenza. E' necessario presentare un'autocertificazione contenente la dichiarazione di essere in età lavorativa, privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa. Se si trasferisce la residenza nella Provincia di Milano si viene inseriti nella graduatoria alla prima riunione del Sottocomitato Disabili che ha il compito di approvare le graduatorie. Se si trasferisce solo il domicilio l'inserimento in graduatoria sarà effettuato l'anno successivo all'atto di compilazione della nuova graduatoria annuale.

Quali documenti per l'iscrizione al collocamento mirato.

- Carta Identità
- Certificato di iscrizione al collocamento ordinario aggiornato - originale e fotocopia
- Verbale di invalidità civile o simili in originale rilasciato dalla propria ASL di appartenenza o Dichiarazione rilasciata dall'INAIL o Decreto del ministero del Tesoro o Dichiarazione della commissione medica dell'ospedale militare -in originale e fotocopia

- Titolo di studio e qualifica
- Eventuali diplomi professionali o attestati di tirocinio riconosciuti dalla Regione Lombardia
- Eventuale fotocopia dell'iscrizione quale disoccupato di altri familiari, solo se a carico
- Codice Fiscale - originale e fotocopia
- Fototessera
- Stato di famiglia
- Libretto di lavoro originale in visione

E' possibile presentare l'autocertificazione per il titolo di studio e lo stato di famiglia, esibendo un documento di riconoscimento.

Attività sportive, turistiche e ricreative (art. 23)

"L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna". Per la prima volta una legge afferma l'importanza delle attività di tempo libero per la qualità della vita delle persone con disabilità e il diritto alle pari opportunità anche in questo aspetto dell'esistenza. All'affermazione di principio non è seguita una strategia concreta e sistematica per realizzare almeno in parte quanto dichiarato.

Per favorire questo processo la Regione Lombardia all'interno delle attività informative dello Sportello Disabili ha previsto un settore di attività esplicitamente dedicato al turismo e al tempo libero. Nell'ambito della promozione delle discipline sportive, la Regione Lombardia prevede la gratuità della certificazione medico sportiva agonistica.

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (art. 24)

Bisogna rivolgersi presso gli Uffici Tecnici di ogni Comune prima di iniziare i lavori.

- le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti, o affette da patologie invalidanti irreversibili (pneumopatie, disturbi cardiocircolatori, ecc.)
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità.

Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo

- immobili privati già esistenti dove la persona disabile ha effettiva, stabile ed abituale dimora
- immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

A decorrere dall'11 agosto 1989, tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici (siano essi destinati ad uso abitativo o ad uso non abitativo), compresi anche quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche contenute nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) del Ministero dei Lavori Pubblici. Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

- parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento);

Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo. Se le varie barriere ostacolano diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.

La disposizione deve ritenersi applicabile, oltre alle ipotesi in cui il portatore di handicap sia proprietario della porzione di immobile, anche all'ipotesi in cui lo detenga a titolo di locazione.

Presentazione della domanda:

- al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
- entro il 1° marzo di ogni anno
- dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuovere gli ostacoli alla sua mobilità.

A presentare la domanda è sempre la persona disabile (o il curatore o il tutore), il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.

Cosa allegare alla domanda

- descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista
- certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico o relativa certificazione della ASL che attesti l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione. Questo permette di avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi
- autocertificazione deve specificare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, (via, numero civico ed eventualmente l'interno). Devono inoltre essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.

L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati nè sono in corso di esecuzione. Deve altresì precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi.

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo.

Entità del contributo

- in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28
- aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42
- di un ulteriore 5% per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 (sino ad arrivare ad un contributo massimo di € 7.101,28).

Mobilità e trasporti - Trasporti pubblici (art. 26)

" Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio. Negli ultimi anni è continuato e si è intensificato l'impegno per la riduzione delle barriere architettoniche sui mezzi di trasporto. Con il progressivo rinnovo del parco mezzi aumentano i mezzi pubblici accessibili e stazioni e fermate fruibili dai cittadini con disabilità. Il traguardo della piena accessibilità del trasporto pubblico, anche in Lombardia è molto lontano. Sono state definite procedure per i servizi di assistenza nelle stazioni e alcuni comuni sostengono direttamente o tramite l'erogazione di servizi, il trasporto 'speciale' effettuato tramite pulmini adattati. Per quanto riguarda le tariffe, ogni regione ha istituito tariffe speciali per l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei cittadini appartenenti alle fasce deboli.

Tessera regionale di trasporto pubblico in Regione Lombardia.

A chi rivolgersi; presso gli Uffici Postali o Regionali e la tessera regionale gratuita è riservata a:

- Privi di vista e loro accompagnatori
- Sordomuti
- Invalidi civili al 100% e loro accompagnatori e inabili ed invalidi del lavoro dall' 80% al 100%

Tessere Regionale Agevolata : abbonamento trim. (15 €) o annuale (60 €)

- Invalidi civili dal 67% al 99% con ISEE pari o inferiore a 16.000 €
- Minori con verbale di invalidità cod. 07 con ISEE pari o inferiore a 16.000 €
- Invalidi ed inabili del lavoro dal 67 % al 79% con ISEE pari o inferiore a 16.000 €
- Invalidi per atti di terrorismo dalla 6° alla 8° categoria con ISEE pari o inferiore a 16.00 €

La tessere Regionale Agevolata costa: abbonamento trim. (15 €) o annuale (60 €)

Il documento dell'ISEE è possibile richiederlo all'AVID Varese Onlus.

Su quali mezzi si può utilizzare

I nuovi abbonamenti consentono di viaggiare su tutti i mezzi di trasporto pubblico sul territorio regionale: autobus, tram, metropolitane, treni regionali (ad esclusione del "Malpensa Express"), funivie (ad esclusione degli impianti turistici e sciistici), battelli sul lago di Iseo.

Modulistica necessaria

La modulistica relativa alle domande è disponibile presso gli Uffici Postali e gli Spazi Regione provinciali. L'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) viene rilasciata dai CAF.

Agevolazioni tariffarie TRENITALIA - Carta blu dove rivolgersi: presso i centri di Assistenza delle principali stazioni.

I beneficiari sono i disabili titolari di indennità di accompagnamento residenti in Italia e la tessera è nominativa valida per cinque anni.

Solo su percorsi nazionali, compresi i collegamenti marittimi da e per la Sardegna e non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie. Permette al viaggiatore disabile con accompagnatore, la possibilità di acquistare un biglietto ordinario, valido per due persone.

Documenti richiesti per il rilascio

Verbale di invalidità rilasciato dalla ASL in originale (ne verrà fatta una copia) e dalla carta di identità della persona disabile, se la richiesta è presentata da altra persona. Il costo della Carta Blu è di € 5,00.

FERROVIE NORD MILANO: Sito Internet: <http://www.ferrovienord.it> Informazioni tel. 02 20222 (dalle ore 7 alle 20)

Le Ferrovie Nord hanno messo in servizio un certo numero di nuovi convogli denominati "TAF" (treni ad alta frequentazione). Sono treni pienamente accessibili ai viaggiatori disabili, perché dotati di piano ribassato alla stessa altezza della banchina (60 cm) e di servizi igienici accessibili.

L'accessibilità ai treni "tradizionali" viene invece garantita tramite l'utilizzo di elevatori nelle stazioni di Milano Cadorna e Saronno. Per ricevere assistenza per la salita e la discesa dal treno nelle

stazioni occorre attivare il servizio chiamando preventivamente lo 02.20222 e chiedendo dell'Ufficio Assistenza Clienti. Le nuove tessere di trasporto regionale hanno esteso le varie agevolazioni anche ai servizi delle ferrovie Nord Milano.

Trasporti individuali (art. 27)

Per quanto riguarda il settore auto, le leggi finanziarie 2000 e 2001 hanno ampliato le agevolazioni fiscali previste per le persone disabili. Riportiamo in sintesi quali sono le agevolazioni e chi ne può usufruire.

Beneficiari

Le persone disabili o i familiari, cui risultino fiscalmente a carico. Si intende fiscalmente a carico la persona disabile che non percepisce un reddito annuo superiore a € 2840,51 (non costituiscono reddito le provvidenze economiche quali pensioni, indennità e assegni erogati agli invalidi civili).

Possano usufruire delle agevolazioni:

- Le persone con disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
- Le persone disabili con handicap psichico o mentale, titolari di indennità di accompagnamento e legge 104 art. 3 comma 3
- Le persone disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni - con certificazione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/1992, rilasciato dalla ASL competente
- Le persone disabili con ridotte capacità motorie con adattamento obbligatorio del veicolo. L'adattamento è da intendersi:
 - per la guida (strumentazione, cambio automatico, ecc.) da parte della persona disabile munita di patente speciale
 - al trasporto della persona disabile (sedile scorrevole, scivolo a scomparsa, ecc.).

Agevolazioni

IVA al 4% per autovetture di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina, e fino a 2800 cc, se con motore diesel

Si richiede direttamente al concessionario.

Detrazione IRPEF pari al 19% della spesa fino a un massimo di € 18075,99 per una sola volta nel corso di un quadriennio. L'importo può essere detratto in unica soluzione o suddiviso in quattro quote annuali di pari importo. E' possibile nell'arco dei quattro anni usufruire nuovamente del beneficio solo in caso di rottamazione del veicolo e conseguente cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico o in caso di furto, sottraendo dall'importo di € 18075,99 l'eventuale rimborso assicurativo.

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. Spetta per un solo veicolo e non occorre rinnovare la domanda fintanto che permangono le condizioni che danno diritto all'esenzione. In caso di vendita dell'auto occorre inoltrare una nuova richiesta di esenzione. Ente competente per la nostra Provincia: Regione Lombardia .

La domanda può essere inoltrata agli Uffici Provinciali dell'ACI oppure, meglio ancora, presso gli uffici della Regione Lombardia che contestualmente possono consegnare l'attestato di esenzione.

Esenzione dalle imposte di trascrizione sia per i passaggi di proprietà che per le nuove iscrizioni al PRA (IPT). Da questo beneficio sono esclusi non vedenti e sordomuti.

Contributi adattamento auto

adattamenti per la guida di veicoli a motore da parte di conducenti disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Tali adattamenti vengono prescritti in sede di visita dalle Commissioni mediche locali e vengono annotati sulla patente speciale di guida. La legge 449/97 ha ricompreso ai fini delle agevolazioni anche il cambio automatico, anche se di serie.

I contributi

Vengono erogati dalla ASL di competenza - dipartimento ASSI - nella misura del 20%, come previsto dall'art. 27 della Legge 104/92. (vedi anche Circolare Regionale n. 26 del 5/5/2000 BURL n. 24 del 12.06.2000). Per i lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro e per ritornare a guidare sono obbligati a montare gli ausili alla guida, l'INAIL sostiene per intero il costo degli stessi.

L'AVID Varese Onlus è a disposizione per sostenere dette richieste dei contributi sia all'ASL oppure all'INAIL. Per i lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro e per ritornare a guidare sono obbligati a montare gli ausili alla guida, l'INAIL sostiene per intero il costo degli stessi.

Detti contributi vengono erogati anche per gli adattamenti relativi al trasporto di persone con ridotte ed impedito capacità motorie permanenti e che riguardano modifiche all'allestimento interno del veicolo oppure alla carrozzeria ai fini di migliorare l'accesso. Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si dà un breve elenco peraltro non esaustivo:

1. Pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica
2. Scivolo a scomparsa ad azione meccanica /elettrica /idraulica
3. Braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica
4. Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico
5. Sedile scorrevole -girevole atto a facilitare l'inserimento del disabile nell'abitacolo
6. Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)
7. Sportello scorrevole
8. Altri adattamenti non elencati, purchè gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e che ne comportano un adattamento effettivo

Il sostegno economico: (vedi L. R. n. 23/1999 art. 4 commi 4 e 5), possono essere richiesti alla propria ASL di appartenenza - Dipartimento ASSI oppure all'INAIL per i lavoratori infortunati.

Agevolazioni fiscali

IVA agevolata al 4%, anche sulle prestazioni rese dalle officine. Detrazione IRPEF al 19% entro il limite di € 18.075,99 (comprensivo delle spese di acquisto del veicolo) entro i 4 anni

Contrassegno per la circolazione e la sosta (art. 28).

Dove rivolgersi : All'ASL di appartenenza per la prima visita medico legale il quale a seconda della gravità della patologia sopportata rilascerà un certificato negativo o positivo. Se sarà positivo bisognerà richiedere il cartoncino parcheggio disabili ai propri Vigili.

Permette di:

Sostare gratuitamente nelle aree destinate appositamente alle persone disabili e nei posteggi pubblici a pagamento. Circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali ove sia autorizzato l'accesso ad almeno una categoria di veicoli preposti a servizi di pubblica utilità, circolare liberamente nelle corsie riservate ai taxi.

Documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- Documento di identità del richiedente e, nel caso, della persona delegata (delega in carta semplice) e documento medico rilasciato dall'ASL
- N. 2 fotografie recenti, formato tessera
- Eventuale contrassegno in scadenza

Scadenza:

Se l'invalidità è permanente dura 5 anni, se temporanea è pari al periodo di invalidità attestata dalla certificazione della ASL di appartenenza.

Rinnovo:

Certificato del medico di base, attestante le immutate condizioni con copia del certificato di idoneità rilasciato dalla ASL di competenza. Il contrassegno approvato dal "Regolamento al Codice della Strada" è riconosciuto in tutto il territorio italiano e nei 27 paesi della Comunità Europea.

Per le aree di sosta riservata rivolgersi al Sindaco o ai Vigili del proprio Comune di appartenenza

Possono richiederla i titolari di contrassegno invalidi e permette di parcheggiare negli spazi di sosta riservati e di accedere al proprio veicolo in condizioni di sicurezza.

Documenti necessari per il rilascio:

Richiesta in carta libera con specificato il numero di contrassegno che verrà indicato sulla segnaletica dello spazio di sosta e la posizione dello spazio di sosta riservata (La Polizia Municipale valuterà la fattibilità e la compatibilità viabilistica dell'istituzione di una nuova area di sosta riservata alle persone disabili. Ai sensi dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada il Sindaco si riserva la facoltà di concederla). Patente di guida e possesso di autovettura, intestata alla persona disabile o al familiare convivente. Certificato di invalidità rilasciato dalla ASL competente con codice 05 "impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", autocertificazione di non possedere box e posti auto in area privata. La concessione è gratuita. Scadenza: sino alla revoca.

Permessi lavorativi (art. 33)

Una delle principali novità introdotte direttamente dalla legge 104 con effetti concreti sulla vita delle persone con disabilità e dei loro familiari sono i permessi riferiti a:

- Lavoratore portatore di handicap grave
- Genitori di figli con handicap grave fino ai 3 anni
- Genitori o familiari di persone con handicap grave dai 3 ai 18 anni
- Genitori o familiari di persone con handicap grave maggiorenni
- Congedo retribuito di due anni

Lavoratore portatore di handicap grave

I beneficiari sono i disabili maggiorenni portatori di handicap grave che svolgano un'attività lavorativa subordinata. Possono usufruire il permesso a giorni a ore comunque non più di 3 giorni al mese (calcolare le ore giornaliere lavorate x 3)

Il tipo di permesso può essere cambiato da un mese con l'altro mediante modifica della domanda inviata al responsabile delle risorse umane; la variazione può anche essere eccezionalmente

consentita anche nello stesso mese se sopraggiungono comprovate esigenze improvvise (Circ. INPS 133/2000, par.1 e Circ. INPDAP 34 e 35/2000).

Orario

L'orario di fruizione dei permessi giornalieri di due ore compete al datore di lavoro, ma tenendo conto delle necessità di cura del lavoratore (Tribunale di Milano 16/6/1999). I giorni possono anche essere frazionati in ore ma non sono cumulabili un mese con l'altro.

In caso di part time verticale il numero di giorni va ridimensionato proporzionalmente (Circ. INPDAP n.34/2000 e Circ. INPS n.133/2000). In caso di part time orizzontale il permesso di tre giorni deve essere concesso per intero.

Il Ministero del tesoro prevede un sistema più restrittivo. Infatti la Circ. 25/2000 prot. 094909 prevede la possibilità di scegliere tra i 3 giorni e le 18 ore mensili.

Cumulabilità (Circ. INPS 37/1999 e Circ.INPS 128/2003, par.6).

Il lavoratore che presta assistenza ad un disabile grave può usufruire dei permessi ex art.33, c.3 per il lavoratore a sua volta beneficiario dei permessi ex art 33, c.6, ma deve usufruirne nelle stesse giornate. Se invece il soggetto richiedente è già fruitore di permessi per se stesso come lavoratore disabile, non può usufruire di permessi per assistere altre persone (Circ. INPS 37/1999). Per l'INPDAP è invece ammissibile la cumulabilità laddove non ci siano altri familiari in grado di prestare assistenza. Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore, all'altra persona che presta assistenza spettano 6 mezze giornate e non 3 giorni interi.

La richiesta deve essere presentata in originale all'INPS, (Questa Domanda può essere inoltrata anche da AVID Varese Onlus)

Va presentata insieme allo stato di gravità dell'handicap. Una copia deve essere presentata al datore di lavoro per l'anticipazione dei benefici per conto dell'INPS. Il timbro di ricezione da parte dell'ente autorizza il datore di lavoro all'erogazione della prestazione a carico dell'ente. La domanda ha una validità di 12 mesi: per i rinnovi successivi è sufficiente una dichiarazione di responsabilità che attesti che lo stato di gravità non si è modificato e la ripresentazione della domanda.

L'indennità può essere riconosciuta da una data diversa da quella del rilascio dell'attestato relativo all'handicap grave, ma non può essere anteriore a quella di presentazione della domanda all'Inps e al datore di lavoro (Circ. INPS 133/2000; INPDAP 34/2000). Si può infatti richiedere l'accertamento sanitario al medico specialista c/o l'ASL di appartenenza ai sensi dell'DL 344/93 Art.2, c.2: questo accertamento produce effetto fino all'emissione del decreto definitivo.

Genitori di figli con handicap grave fino ai 3 anni

Requisiti: Situazione di handicap grave - Non ricovero a tempo pieno in istituti specializzati - Sussistenza di rapporto di lavoro. Il genitore lavoratore, anche adottivo o affidatario di un figlio fino ai 3 anni di età , anche se non convivente, anche se l'altro genitore non ne ha diritto perché ad es. non svolge attività lavorativa (Circ. INPS 138/2001, par. 1) (Circ. INPDAP 34/2000) ha diritto :

al prolungamento (in quanto ha già usufruito dei 6 mesi di congedo parentale) **fino ai tre anni di età dell'astensione facoltativa** per maternità/paternità con diritto per tutto il periodo alla indennità pari al 30% della retribuzione (dal nono o dal decimo mese in poi a seconda che i mesi di astensione obbligatoria siano stati 3 o 4 dopo la nascita del bambino) **o a permessi retribuiti** fino a tre anni di età di vita del bambino rapportati all'orario di lavoro (Legge 104/92, art.33 cc.1 e 2): **2 ore di permesso al giorno per orari pari o superiori a 6 ore di lavoro, 1 ora al di**

sotto delle 6 ore di lavoro. Fino ad 1 anno è possibile usufruire contemporaneamente, da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte dell'altro dei permessi di cui alla Legge 104/92.

Cumulabilità

Nel caso in cui entrambi i genitori lavorino, i permessi possono essere utilizzati da entrambi anche in modo alternativo e anche con assenze contestuali dal rispettivo lavoro, purchè si rispetti il limite dei 3 giorni (Circ. INPS 133/2000).

Le due ore di permesso sono cumulabili con i riposi previsti per l'allattamento per un altro figlio, ma non per lo stesso (Circ. INPS 128/2003). Se il figlio per il quale si usufruiscono di due ore di permesso retribuite, si ammala, si può astenersi dal lavoro per le restanti ore non coperte però da retribuzione (Circ. INPS 80/1995 e 211/1996).

Frazionabilità

La circolare INPS n. 211/1996 p.4 prevede la possibilità di suddividere i permessi a giorni in mezza giornate lavorative. L'INPDAP prevede la possibilità di usufruire, in luogo dei tre giorni di permesso, del corrispondente frazionamento orario nei limiti però delle diciotto ore mensili (Circ. 34/2000).

Domanda

La richiesta su modello Hand 1, deve essere presentata in originale all'INPS di residenza, insieme allo stato di gravità dell'handicap e ad una autocertificazione di non ricovero a tempo pieno del minore in istituto specializzato. Una copia deve essere presentata al datore di lavoro per l'anticipazione dei benefici per conto dell'INPS. Il timbro di ricezione da parte dell'ente autorizza il datore di lavoro all'erogazione della prestazione a carico dell'ente. La domanda ha validità pari a 12 mesi: per i rinnovi successivi è sufficiente una dichiarazione di responsabilità che attesti che lo stato di gravità non si è modificato, e la presentazione di una nuova domanda.

Genitori o familiari di persone con handicap grave dai 3 ai 18 anni; Requisiti

Il richiedente deve svolgere attività lavorativa subordinata Situazione di handicap grave Non ricovero a tempo pieno in istituti specializzati. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità e colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, purchè l'assistenza sia continua ed esclusiva, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese fruibili anche in modo continuativo anche se l'altro genitore non ne ha diritto perché ad es. non svolge attività lavorativa/lavoro autonomo...(Circ. INPS 138/2001, par. 1) (Circ. INPDAP 34/2000).

Frazionabilità

I permessi di tre giorni mensili possono essere frazionati, previo accordo con il datore di lavoro in mezza giornate (Circ. INPS 211/96). I genitori assicurati INPDAP hanno diritto (solo uno di essi) in luogo dei tre giorni di permesso, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. (Circ. INPDAP n. 34/2000 punto 4.2)

Domanda. La richiesta inviata in modo telematico può essere inoltrata da AVID Varese Onlus oppure può essere presentata in originale all'INPS di residenza.

Genitori o familiari di persone con handicap grave maggiorenni

I genitori, anche adottivi, di figli maggiorenni con handicap grave e il lavoratore che assista con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado o coniuge con handicap grave, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese, anche se l'altro genitore non ne ha diritto perché ad es. non svolge attività lavorativa/lavoro autonomo...(Circ. INPS 138/2001, par. 1 e Circ. INPDAP 22/2002)

Convivenza o Continuità ed esclusività dell'assistenza (L.53/2000 Art.20)

Mentre per il genitore di figlio disabile minorenni non è richiesta la convivenza (Circ. Inps 17/7/2000 n. 133) perché è implicita, per il genitore o parente di disabile maggiorenne è richiesta: Convivenza o continuità ed esclusività dell'assistenza.(Art.42 Decr. L.vo 26/3/2001 n. 151)

Per continuità si intende assistenza per necessità quotidiane e per esclusività, di unico soggetto lavoratore che presta assistenza al disabile. La continuità dell'assistenza peraltro non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.

La lontananza deve essere considerata non solo in senso spaziale ma anche temporale: se in tempi di circa un'ora è possibile coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di assistenza e la persona disabile, è possibile riconoscere che sussista una assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità dell'assistenza, che insieme a quello della esclusività danno luogo al diritto di usufruire dei permessi ex legge 104/92 (Circ. INPS 128/2003).

Alcune eccezioni individuano il diritto ad usufruire dei permessi anche quando è presente un altro familiare non lavoratore perché sono configurabili come motivi obiettivamente rilevanti o perché si trova nell'impossibilità dell'assistenza (Circ. INPS 37/1999 par. 2 lettera A; Circ. INPS 133/2000 par. 2.5).

- Grave malattia
- Presenza in famiglia di più di tre minori
- Presenza in famiglia di un bambino inferiore ai 6 anni
- Necessità di assistenza anche in ore notturne e anche da parte del lavoratore da accertarsi da parte del medico di base
- Riconoscimento di incapacità al lavoro pari al 100%
- Riconoscimento di una infermità superiore ai 2/3
- Minore di 18 anni
- Infermità temporanea per periodi di ricovero ospedaliero
- > di 70 anni con un'invalidità, inabilità comunque riconosciuta
- Altri motivi di carattere sanitario debitamente documentati
- Mancanza della patente di guida, solo con documentazione provante la necessità del trasporto per visite, terapie specifiche nei giorni richiesti (vedi anche Circ. INPS138/2003)

In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi inferiori a un mese i giorni di permesso vanno ridimensionati proporzionalmente: per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, al richiedente spetta 1 giorno di permesso ex legge 104. (Circ. INPS 128/2003 par. 3)

Frazionabilità

L'INPS, con circolare n. 211/1996 p.4 prevede la possibilità di suddividere i permessi a giorni in mezze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.

L'INPDAP prevede la possibilità, in luogo dei tre giorni di permesso, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili (Circ 34/2000).

Domanda

La richiesta deve essere presentata in originale all'INPS di residenza, insieme allo stato di gravità dell'handicap e ad una autocertificazione di non ricovero a tempo pieno del minore in istituto specializzato.

Congedo straordinario retribuito di due anni

(Art 80, c.2 Legge 23/12/2000 n.388 - art 42, c5 e Art 45 D.Legs n. 151 del 26/3/2001)

Beneficiari

Il lavoratore dipendente, madre o alternativamente padre, anche adottivo o affidatario e, in caso di decesso dei genitori, le sorelle o i fratelli conviventi hanno diritto a fruire di un congedo retribuito di due anni per assistere il figlio o parente disabile grave.

Requisiti: Handicap grave (art.3 c.3 L.104/92)

Per minorenni: il congedo può essere concesso anche quando uno dei genitori non ne abbia diritto, perché ad esempio non lavora. Per maggiorenni: il richiedente la prestazione deve prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva se non è convivente. Non è concesso il congedo richiesto per un disabile lavoratore (Circ. INPS 133/2000 e 138/2001).

Durata

Il congedo decorre dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro e comunque entro 60 giorni dalla richiesta.

E' della durata massima di 2 anni per ogni persona handicappata, richiedibile nella vita lavorativa di ogni soggetto avente diritto. Questo periodo però è comprensivo dei permessi ex Legge 53/2000 art.4 c.2: congedo non retribuito per gravi e documentati motivi familiari. Ciò significa che se si è già usufruito in parte di un tipo di congedo, si potrà usufruire dell'altro tipo solo nella misura rimanente concorrente al periodo complessivo di 2 anni.

I due anni sono frazionabili, senza limiti temporali e possono essere richiesti alternativamente da entrambi i genitori. Durante il godimento di questo beneficio non è però possibile usufruire dei permessi ex art.33 L.104/92

Misura della prestazione

Il congedo viene retribuito con una "indennità" corrispondente all'ultima retribuzione ed è coperta da contribuzione figurativa. Questa spetta fino all'importo complessivo massimo di € 36.151.98/annue da rivalutare (Circ. INPS 64/2001; Informativa INPDAP n.30/2003).

La richiesta può essere inviata anche da AVID Varese Onlus telematicamente all'INPS.

Contributi

Tutti i permessi godono di una contribuzione figurativa ai fini pensionistici e il loro valore è pari alla retribuzione da lavoro goduta nel periodo immediatamente precedente l'evento (L.155/1981, art 8; L.423/1993 Art.2 c.3). I permessi sono coperti da contributi figurativi che valgono ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e della liquidazione, ma non vengono conteggiati ai fini dell'ammontare della pensione stessa. I singoli contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere trattamenti più favorevoli.

Sede di lavoro

Si ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non si può essere trasferiti in altra sede senza il proprio consenso(L. 104/92, art. 33 c.5).

Vengono individuate due diverse situazioni: la prima è una semplice possibilità di scegliere la sede più vicina, e non un dovere del datore di lavoro in tal senso Una possibilità che si concretizza solo se non si contrappongono oggettive esigenze dell'Impresa. La seconda invece individua un divieto assoluto al trasferimento da parte del datore di lavoro, anche in presenza di comprovate esigenze lavorative.

Lavoro notturno

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L.104/92 e successive modifiche. (Decreto Legislativo 151/2001 art. 53, c.3)

AVID Varese Onlus Sede Legale Viale Milano 16 scala D 21100 Varese <> info. 0332-1692543
Cell. 340-3303528 <> www.associazione-avid.it <> e-mail- info@associazione-avi.it